

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A.S. 2024/2025 VERBALE DI STIPULAZIONE



Il giorno 13 gennaio 2025 nei locali dell'ICS M. Buonarroti Palermo,
Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 09 dicembre 2024 (prot. n. 7779 del 09/12/2024),
Inviata l'ipotesi di contratto al Collegio dei Revisori per il parere,
Essendo trascorsi i termini previsti dall'art.7 comma 8 del CCNL 2016/2018 per il controllo del
collegio dei Revisori:

VIENE STIPULATO

Il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione scolastica "Michelangelo Buonarroti" di
Palermo

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore ...Iole Ciaccio.....

PARTE SINDACALE

CISL...Carmela D'Angelo.....

RSU

GILDA... Maria Ficili.....

CGIL...Laura Macaluso.....

SINDACATI SCUOLA DELEGATI

SNALS...Antonio Sardo.....

GILDA/UNAMS...Gabriella Mirabella.....

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI

-----/-----



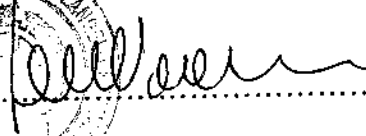
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A.S. 2024/2025 VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 09 dicembre 2024 alle ore 11.00 nel locale della sede di via Tembien 1 viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituzione scolastica M. Buonarroti di Palermo,...

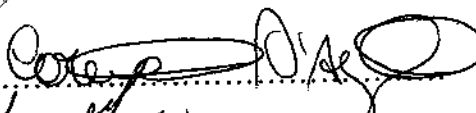
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

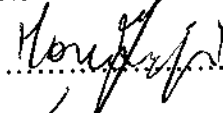
PARTE PUBBLICA

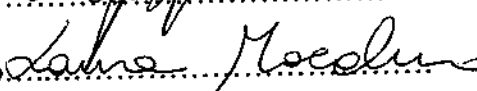
Il Dirigente pro-tempore Iole Ciaccio.....

PARTE SINDACALE

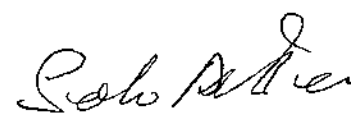
CISL...Carmela D'Angelo.....

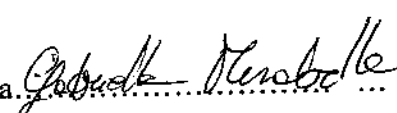
RSU

GILDA...Maria Ficili.....

CGIL...Laura Macaluso.....

SINDACATI SCUOLA DELEGATI

SNALS Antonio Sardo.....

GILDA/UNAMS...Gabriella Mirabella.....

RAPPRESENTANTI TERRITORIALI.....

Palermo 09/12/2024

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Anno scolastico 2024/2025

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "Michelangelo Buonarroti" di Palermo.
2. Il presente contratto ha durata triennale fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale; si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.30 comma 4 lettera c) del CCNL 2019/21 e mantiene la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. La parte economica ha validità annuale.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, a norma dell'art 30 del CCNL 2019/21, si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie,:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione ;
 - a. tutte le materie oggetto di confronto ;
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici ;
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei .

d. I dati relativi alle risorse del fondo di cui all'art 78 del CCNL 2019/2021 FMOF

Costituisce inoltre oggetto di informazione la Didattica Digitale Integrata, ai sensi dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo siglato il 24/10/2020.

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, ai sensi dell'art 30 del CCNL2019/21 :
 - i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi e del valore degli incarichi specifici conferiti al personale ATA ai sensi dell'art 54 comma 2 del CCNL 2019/21;
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale ;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4) e legge 27/12/2019 n 160 comma 249;
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 ;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare ;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti ;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) ;
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica ;
 - i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto ministeriale n. 63 del 5 aprile 2023(valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e del docente dell'orientamento).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019/2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, :
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, (anche nei casi di attivazione della DDI in seguito alla sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità competenti, con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità), nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FMOF ;
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA ;
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento ;
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out ;
 - i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA..

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede centrale dell'istituzione scolastica in via Tembien,1, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato in via Tembien,1 o in altro plesso, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno
5. All'interno del sito ufficiale della scuola verrà inserita una bacheca RSU
6. I lavoratori facenti parte della R.S.U. possono, in caso di necessità, usufruire dei seguenti servizi e attrezzature dell'istituto: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche. Per i collegamenti in internet, potrà essere utilizzata, in relazione alla disponibilità, l'aula informatica se non utilizzata per scopi didattici. Riunioni informali con docenti liberi dal servizio e senza interferire con le normali attività dell'istituto, possono svolgersi all'interno dei locali dell'istituto con comunicazione informale per l'organizzazione degli spazi.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 30 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare in cui si specifica che la compilazione del google form (per docenti e ATA), è obbligatorio sia per la presa visione che per l'eventuale adesione; l'adesione va espressa con almeno quattro giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. Recependo il CIR del 21/09/2004 all'art.3 comma 5, si stabilisce che nel caso di articolazione dell'orario di servizio didattico con prolungamento pomeridiano, le attività didattiche per le classi i cui docenti aderiscono all'assemblea, si svolgeranno in turno antimeridiano; i docenti presteranno servizio per un numero di ore pari al proprio orario di servizio a partire dalla prima ora. Si recepisce l'accordo decentrato concernente le modalità per lo svolgimento delle assemblee territoriali.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, ai sensi dell'art.30, comma 4 lettera c10) la contrattazione di istituto individua il contingente di personale necessario per la vigilanza all'ingresso dei plessi e il funzionamento del centralino telefonico. Pertanto n. 5 unità di collaboratori scolastici (uno per plesso) e n. 1 personale amministrativo saranno addetti a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata da DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e della rotazione.
7. I lavoratori non statali non possono partecipare alle assemblee del personale statale ma delle loro rispettive amministrazioni per cui saranno utilizzati per garantire il servizio.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli art 10 e 16 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dagli art. 10 e 18 del CCNQ 4/12/2017 CCNL.. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'anno scolastico 2024/2025 il calcolo del monte ore ammonta a h 57 e 48 m..
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della

Legge 146/1990

E' in vigore il regolamento di applicazione del protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali sottoscritto l'11/02/2021(Prot. 762/B14), ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

In ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo suscitato l'istituzione scolastica procede nei tempi previsti ad acquisire le comunicazioni da parte dei docenti sulla propria intenzione di aderire o di non aderire o di non avere ancora deciso in merito allo sciopero e, successivamente, informare tempestivamente le famiglie.

La rilevazione da parte del personale, avviene telematicamente attraverso un link di google form L'orario terrà conto in modo certo delle volontarie adesioni e non adesioni allo sciopero. Le classi dei docenti che hanno comunicato di non avere ancora deciso in merito allo sciopero, saranno date come incerte.

Gli insegnanti che hanno comunicato di non avere ancora deciso in merito allo sciopero e quindi non hanno dato la volontaria comunicazione delle proprie scelte, dovranno comunicare entro le 7.45 la non adesione allo sciopero, consentendo così, qualora disponibili, eventuali variazioni e anticipi di orario. Sarà cura dei responsabili di plesso verificare le assenze e provvedere alla rimodulazione dell'orario delle lezioni.

Eventuali riunioni previste per il giorno di sciopero non vengono spostate e si faranno ugualmente se c'è il numero legale. Se la riunione non può essere effettuata per mancanza di numero legale, il Dirigente, secondo norma, indirà una riunione straordinaria in caso di urgenti adempimenti.

In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.

Il diritto di sciopero del personale A.T.A. deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della legge 146/90, novellata dalla legge 83/2000.

Il regolamento di applicazione del protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali sottoscritto l'11/02/2021(Prot. 762/B14) prevede quanto di seguito riportato:

Le prestazioni indispensabili sono le seguenti:

- I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (punto a1 dell'Accordo);
- II. vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, nei casi in cui non sia possibile un'adeguata sostituzione del servizio (punto a 2 dell'Accordo)
- III. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (punto d1 dell'Accordo).

Contingenti

Per garantire le prestazioni di cui al punto I è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- **Docenti**, tenuto conto di quanto previsto dall'Accordo su riportato nell'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e): tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
- **Assistenti amministrativi** n.1
- **Collaboratore scolastico** n. 2 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.

Per garantire le prestazioni di cui al II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- **Collaboratore scolastico n.1**

Per garantire le prestazioni di cui al punto III, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:

- - **Direttore dei servizi generali e amministrativi**
- - **Assistente amministrativo n. 1**
- - **Collaboratore scolastico n.1**

Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. disponibilità da parte del personale
- b. rotazione in ordine alfabetico con alternanza delle lettere iniziali e finali

I lavoratori indicati saranno avvisati per iscritto almeno 5 giorni prima dello sciopero.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente e sostituzioni

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
3. Ogni docente può dare la propria disponibilità per l’effettuazione di ore eccedenti l’orario di servizio per la sostituzione di colleghi assenti. La somma disponibile sarà utilizzata tenendo conto delle necessità di ogni ordine di scuola.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. Per i servizi previsti dal piano delle Attività, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, progetti di Istituto, riunioni degli Organi collegiali, colloqui con i genitori ecc, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario d’obbligo, tra il personale che ha espresso la disponibilità. Preferibilmente ciascun collaboratore effettuerà straordinario nel proprio plesso
2. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico e si cercherà di equiparare la quantità di ore aggiuntive per ciascuna unità. Per attività più complesse saranno di volta in volta valutate le ore aggiuntive da attribuire.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. In tal caso, su proposta del DSGA, verrà considerata:

-per la sostituzione dei colleghi assenti

-collaboratori scolastici n.1 ora per ogni giornata ad eccezione del Plesso Castellana ove si prevede per ogni giorno 1 ora più 1 ora per l'assistenza igienico sanitaria alle classi dell'infanzia. Preferibilmente ciascun collaboratore effettuerà le sostituzioni di colleghi assenti, nel proprio plesso;

-personale amministrativo l'assegnazione forfettaria annuale di ore 23 per ciascuna unità quale prestazione aggiuntiva per la sostituzione dei colleghi assenti.

5. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Nel rispetto dell'orario di servizio di 36 ore settimanali in cinque giorni, sono concordate con la dsga e illustrate nel piano delle attività, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita con variazioni su richiesta per esigenze personali e familiari.
2. Eventuali accordi per cambio–turno, concordati tra colleghi, per motivi personali o per esigenze di servizio, dovranno essere richiesti per iscritto dagli interessati con sufficiente anticipo e potranno essere attuati previa autorizzazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi purchè la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
3. Quando la prestazione lavorativa giornaliera supera le 6 ore lavorative continuative il personale fruisce di una pausa di 30 minuti;

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Avvisi, circolari, comunicazioni varie riguardanti le attività della scuola di interesse professionale del personale vengono pubblicate sul sito e inviate agli interessati tramite mail negli orari di servizio della segreteria del personale. Si prevede la presa visione delle mail relative alle circolari interne che garantisce l'effettiva avvenuta notifica.

Il canale Portale Argo della scuola costituisce uno strumento per la diffusione tempestiva di avvisi rivolti alle famiglie.

Nel rispetto del diritto alla disconnessione si cercheranno di evitare comunicazioni in orari diversi da quello di servizio e nei giorni festivi ad eccezioni di casi urgenti.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA, attribuendo ai processi di informatizzazione valore di facilitatore nei processi lavorativi.
3. Sono previste pause dal lavoro al video terminale nel rispetto della normativa.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 19 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2024/2025 è complessivamente alimentato da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa erogato dal MIM;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIM;
 - c. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - d. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera da parte del Consiglio di Istituto.
 - e. Il Fondo per la contrattazione integrativa è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 20 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007 (dettagli della ripartizione indicati nell'allegato A) € 43.672,51
 - b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva € 1.345,77
 - c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa € 4.421,10
 - d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.788,08

e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.878,91
f) per la valorizzazione del personale scolastico, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 e legge 27/12/2019 n.160 comma 249	€ 11.895,55
g) Valorizzazione professionale docenti Agenda Sud	€ 2.985,17

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 36947 ,00(72% arrotondato del fondo) e per le attività del personale ATA € 14369,00 (28% arrotondato del fondo).
La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari a 1.000,00 in caso di esigenze derivanti dall'attuazione del PTOF.
2. In riferimento a quanto previsto dalla nota di assegnazione sui punti ordinanti di spesa (POS) da parte del MIM, (punto A, lettera i), in merito alle somme destinate all'Agenda Sud, si concorda di destinare tale somma a progetti specifici di ampliamento dell'offerta formativa, anche in ambito extracurricolare. Verrà costituita una commissione per stabilire ambiti di intervento e criteri di ripartizione tra i tre ordini di scuola. Eventuali somme residue verranno assegnate ai docenti che hanno dato disponibilità alla realizzazione dei moduli Agenda sud, già conclusi. Se le somme residue risulteranno di scarsa entità verranno accantonate e confluiranno nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.
2. La scuola promuove iniziative coerenti con il Piano nazionale formazione e con il Piano triennale della formazione deliberato dal Collegio organizzando corsi come Ente accreditato per l'uso della Carta del Docente.
3. Le risorse per la formazione del personale ATA sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Collaborazione al Dirigente Scolastico (art. 88,II lett. F)	€ 5.236,00
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88,II lett. D)	€ 2.117,50
Valutazione degli alunni (art. 88,II lett. N)	€ 346,50
ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d'istituto nell'ambito del PTOF (art. 88,II lett. M)	€ 28239,75
attività aggiuntive di insegnamento - laboratori -istruzione domiciliare (art. 88,II lett. B)	€ 962,50
Fondo valorizzazione Agenda Sud	€ 2985,17

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

attività aggiuntive personale amministrativo	€ 4306,50
attività aggiuntive collaboratori scolastici	€ 9.872,50
indennità di direzione e sostituzione Dsga (art.88,II lett. L)	€ 5.459,25

Art. 25 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico

1. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale scolastico per l'a.s. 2024/2025 corrispondono a € 11.895,55

2. La legge 27/12/2019 n.160 comma 249, nel rispetto dei Criteri deliberati dal Comitato di valutazione, ha esteso a tutto il personale scolastico la possibilità di beneficiare del fondo il cui ammontare viene convogliato a monte nel Fondo e assegnato coerentemente con quanto indicato nel primo comma dell'art 21 del presente contratto.

Art. 26 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

4. Nell'attribuzione ai docenti delle ore alternative alla religione cattolica si terrà conto della graduatoria d' Istituto e nell'assegnazione delle ore residue si terrà conto delle graduatorie disciplinari di riferimento.
5. Nell'assegnazione degli incarichi, relativi ad attività aggiuntive retribuite sia con salario accessorio che con altre fonti di finanziamento, si terrà conto del criterio della rotazione secondo le delibere degli organi collegiali competenti, per evitare la concentrazione di incarichi in capo allo stesso personale. Superato il numero degli incarichi previsti dalla delibera del collegio dei docenti, il docente interessato verrà inserito in graduatoria con riserva e gli verrà attribuito l'incarico solo in mancanza di altri docenti inseriti in graduatoria in posizione utile.
6. Relativamente agli incarichi ai docenti per accompagnare le classi in attività esterne, quali visite guidate e viaggi di istruzione, si concorda la seguente modalità di recupero delle ore eccedenti prestate, non essendo previsto un fondo per la retribuzione delle stesse.

Uscite didattiche giornaliere.

Le ore eccedenti l'orario di servizio, per un massimo di 18 ore totali, potranno essere recuperate durante l'anno scolastico compatibilmente con le esigenze della scuola, da concordare con i responsabili del plesso di appartenenza. (Tra coloro che hanno presentato la disponibilità ad accompagnare le classi, sarà data precedenza ai docenti della disciplina attinente alla tipologia di uscita didattica).

Viaggi di istruzione con pernottamento

E' previsto un giorno di recupero da concordare con la vicepresidenza.

Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, da fruire tenuto conto delle esigenze organizzative della scuola.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54, comma 1, del CCNL 2019/2021 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, che verranno attribuiti secondo le specifiche competenze e tenuto conto dell'anzianità di servizio, sono così fissati:

€ 2788,08 (somma assegnata)

- **per n.17 incarichi di collaboratori scolastici** per assistenza igienico sanitaria alunni disabili/ piccola manutenzione/ fotocopie (la tipologia di incarico sarà specificata per ciascun collaboratore con incarico individuale)
- **per n. 4 incarichi di assistenti amministrativi per** decreti di proposta di convalida punteggio docenti inseriti in GPS, assistenza genitori per piattaforma Pago in rete e modulistica viaggi e visite guidate (la tipologia di incarico sarà specificata per ciascun assistente amministrativo con incarico individuale)

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e il RSPP

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
6. IL RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente interno a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero viene individuato all'esterno, in caso in cui non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 30 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Per ogni plesso sono individuate le seguenti figure:

- Dirigente
- Preposto
- Addetto al primo soccorso
- Addetto antincendio
- Addetti al servizio di prevenzione e protezione.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.
4. Il dirigente rendiconta annualmente tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
5. In particolare ai sensi dell'art.30 comma 10, lettera b3), il dirigente scolastico comunica per ogni attività retribuita l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti fermo restando che in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.